

Si informa che è stato emanato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Si precisa che il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del [Dpcm 8 marzo 2020](#) a tutto il territorio nazionale.

Quindi in tutto il territorio nazionale: **bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute CHE VANNO DIMOSTRATE -->

[Scaricabile qui il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti.](#)

**(aggiornato al 17.03.2020)**

È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto **dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.**

Si specifica inoltre che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6".